



COMUNE DI PREMOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

TEL. 035-701059 FAX 035-704024

CAP 24020 VIA RANICA, 105

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SU STRADE AGRO SILVO PASTORALI.

Approvato dal Consiglio Comunale del 16.05.2005 con deliberazione n. 8

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro silvo pastorali del territorio di Premolo, indicate in apposito elenco che la Giunta Comunale aggiornerà periodicamente.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro silvo pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private non dichiarate di "pubblica utilità" potranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Articolo 2 – SOGGETTO GESTORE.

Soggetto gestore della strada agro silvo pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente o privato proprietario, qui di seguito denominato semplicemente PROPRIETÀ.

Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad Es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco o altro) qui di seguito denominato semplicemente GESTORE.

Articolo 3 – CHIUSURA CON CARTELLO.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Articolo 4 – CHIUSURA CON BARRIERA.

La strada agro silvo pastorale può essere chiusa con idonea barriera.

La strada agro silvo pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro silvo pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- Di richiudere la medesima dopo il passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.
- Di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Articolo 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc... dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Articolo 6 – PUBBLICO TRANSITO.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro silvo pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del codice stradale.

Viene comunque precisato che il transito è ammesso solo ai mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e di ogni altro genere nei confronti del Comune di Premolo.

Articolo 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO.

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore o a un loro delegato.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo articolo 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Se l'autorizzazione per qualsiasi mezzo è limitata ad un solo giorno, potrà avviarsi alle segnalazioni di cui al comma precedente e verrà rilasciata con un tagliando specifico, le cui caratteristiche e quantità di rilascio, saranno periodicamente normate dalla Giunta Comunale.

Articolo 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 3 giorni dalla presentazione della domanda, qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello o mediante apposito tagliando, adottato dalla Giunta Comunale, e da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Di norma il permesso è nominativo: eventuali eccezioni dovranno essere supportate da una polizza fideiussoria come al successivo articolo 17.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- A. L'intestatario del permesso;
- B. Eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di quattro, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli:
 - Discendente di primo grado;
 - Collaterale di primo grado (coniuge);
 - Ascendente di primo grado;
 - Componente della stessa famiglia anagrafica;
- C. L'elenco dei mezzi motorizzati con l'indicazione del numero di targa fino ad un massimo di cinque.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario od altra eventuale persona di cui al punto B) alla guida di uno dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso, proprietario di immobile collegato alla strada, che ha partecipato alla costruzione della strada stessa, fermo restando quanto sopra, potrà richiedere per motivi funzionali una o più copie del permesso stesso nel limite massimo di quattro sia sotto forma di copia conforme numerata coi numeri romani dopo la barratura che come permesso con targa e nome singoli contrassegnata con le prime lettere dell'alfabeto dopo la barratura. Al momento del rilascio dovrà essere definito il relativo concorso spese per la manutenzione.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare ad uno solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno se non rilasciata direttamente dal Comune andrà trasmessa entro due giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo articolo 20.

Nel caso di strade agro silvo pastorali che riguardano più Comuni o enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo, salvo limitazioni diverse del Comune terzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) Proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di private dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo - pastorali ;
- A3) Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro – silvo – pastorali;
- B1) Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) Soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) Soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate ed autorizzate, la Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti;
- B5) Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro – forestali ed edili;
- C2) Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e di impresa);
- D1) Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purché debitamente documentate;
- D2) Esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) Esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'articolo 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che , per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);
- E1) Esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche o artistiche.

Permessi gratuiti, singoli, saranno rilasciati alle persone, dotate di patente o patentino, residenti lungo le strade agro silvo pastorali che ne facciano richiesta.

Al capofamiglia saranno inoltre rilasciati permessi in numero congruo per i visitatori: sugli stessi dovrà essere indicata la limitazione alla residenza interessata.

Articolo 9 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE.

La Regione, tramite l’Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc.), rilascia le autorizzazioni come previsto all’art. 8 per tutte le strade agro silvo pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all’anno solare, per attività di studio e ricerca connesse alle tematiche ecologico ambientale;

Articolo 10 – REGISTRO PERMESSI.

La proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Farà eccezione quanto indicato all’art. 7 comma 3;

Articolo 11 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO.

Sulle strade di cui all’oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”). Sono esclusi i mezzi a strascico.

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24.12.1969.

Resta nella facoltà della Giunta fissare particolari limitazioni di peso o dimensione dei veicoli autorizzati al transito in rapporto alle condizioni ed alle possibilità delle singole strade agro silvo pastorali.

Articolo 12 – LIMITI DI TRANSITO E SOSTA.

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a trenta km. Orari. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, non potranno essere superati i 150 q. Resta in facoltà della giunta disporre limiti di velocità e di peso inferiori.

E’ vietato il parcheggio anche temporaneo sul sedime stradale o negli spazi di scambio.

Articolo 13 – DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI.

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza a1,a2,a3 e c1 di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

Articolo 14 – ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO.

Sono esenti da ogni limitazione:

- Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana Superiore nonché del/i Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro silvo pastorale in argomento;
- Gli agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Articolo 15 – SANZIONI.

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro silvo pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/1992 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10.09.1993 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 150 a € 750 con immediata interruzione del transito;

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere e revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Articolo 16 – PERIODO DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- Per le categorie di utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi eventualmente rinnovabili;
- Per le categorie di utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad un mese eventualmente rinnovabile;
- Per le categorie di utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere di norma validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito ed il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo ed il periodo di svolgimento dei lavori.

Articolo 17 – POLIZZA FIDEJUSSORIA.

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta, in relazione al tipo ed alla complessità dei lavori (art. 8 – C1) oppure alla particolarità della concessione richiesta, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali responsabilità, danni o inconvenienti di qualsiasi natura causati dal transito sulla strada.

La giunta comunale fisserà periodicamente i relativi criteri.

Articolo 18 – MANIFESTAZIONI.

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche o artistiche, la proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera

circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione, mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine, andranno poste in essere lungo la strada agro silvo pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Articolo 19 – COMPETIZIONI.

Gare di ciclo cross, mountain – bike, moto – cross, fuoristrada, ecc... potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, se necessario e subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alla struttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Articolo 20 – VIGILANZA.

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 21 –DANNI.

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro–silvo–pastorale di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2043 del C.C. sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Articolo 22 – MANUTENZIONE.

La manutenzione della viabilità agro – silvo – pastorale è a carico della Proprietà o del gestore.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà periodicamente stabilito dalla Giunta Comunale e le somme raccolte saranno vincolate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada stessa.

Articolo 23 – CONVENZIONE.

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di qualsiasi tipo potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima, sotto controllo del Comune.

Articolo 24 – CLASSIFICAZIONE.

La classificazione di cui all'art. 10 l comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro silvo pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Articolo 25 – GIORNATA DELLE STRADE.

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendono una antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Articolo 26 – CONTROLLI.

La Proprietà o il Gestore della strada agro silvo pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 13, 17 e 19.

Premolo, Aprile 2005.